



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO VI

**18 SET. 2008**

Roma,

Prot. Nr. 107947  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Alla Conferenza dei Presidenti delle  
Regioni e delle Province  
autonome  
Via Parigi, 11  
00185 Roma

All' UPI  
Piazza Cardelli 4  
00186 Roma

All' ANCI  
Via dei Prefetti 48  
00186 Roma

All' UNCEM  
Via Palestro 30  
00187 Roma

Alla CRUI  
Piazza Rondinini, n. 48  
00186 Roma

All' ABI  
Settore Sistemi di pagamento  
Piazza del Gesù 49  
00186 Roma



e, p.c.  
Alle Ragionerie Territoriali dello  
Stato  
Loro Sedi

OGGETTO: Superamento rilevazione trimestrale di cassa – decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pervengono a questo ufficio numerosi quesiti riguardanti l'applicazione dell'art. 77 quater, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 che prevede che "Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e

5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni”.

Al riguardo, considerato che il citato articolo prevede che le modalità di attuazione della dismissione della rilevazione trimestrale di cassa siano stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale, si comunica che, nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa prosegue con le consuete modalità.

In considerazione della collaborazione prestata da codeste Associazioni nei confronti del progetto SIOPE che aveva come obiettivo, tra l'altro, l'abolizione della rilevazione di cassa di cui all'art. 30 della legge n. 468/78, si invitano codeste Associazioni a segnalare ai propri associati che, per il momento, devono continuare a trasmettere i prospetti trimestrali di cassa con le consuete modalità.

Si chiede, infine, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di invitare le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a dare disposizioni alle aziende sanitarie ed ospedaliere del proprio territorio, al fine di garantire il regolare proseguimento della rilevazione trimestrale di cassa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

